

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “BARI CITTÀ APERTA”

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: «BARI CITTÀ APERTA» con sede in Viale Unità d'Italia n.11, nel Comune di Bari, d'ora in poi associazione.

Il cambiamento della sede sociale non comporta modifica dello statuto.

ART. 2 (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e di terzi ed opera nel rispetto delle leggi vigenti, ivi compresa la Costituzione della Repubblica Italiana e le norme dell'Unione Europea, a cui ispira i propri principi fondativi.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. Le finalità che si propone sono in particolare:

- H la promozione dei diritti civili e sociali dei cittadini;
- H il diritto alla vita in un ambiente salubre e la tutela dell'ambiente;
- H la diffusione della cultura in tutte le sue forme;
- H la promozione della cultura della legalità e del rispetto delle istituzioni;
- H la valorizzazione del territorio cittadino e delle sue risorse culturali, artistiche, delle sue tradizioni e della sua storia;
- H la promozione di una cultura sportiva e dei valori di lealtà, solidarietà, rispetto delle regole ad essa connessi.

Per svolgere le finalità statutarie l'associazione intende realizzare le seguenti attività

- H l'organizzazione e promozione di eventi culturali e di divulgazione;
- H la promozione di stili di vita compatibili con il rispetto dell'ambiente;
- H l'interlocuzione con istituzioni (quali Municipi, Comune, Area Metropolitana, Regione, ed altri enti ed organismi pubblici) come portatrice di istanze provenienti dalla cittadinanza, anche tramite petizioni, presentazione di proposte di legge e di regolamenti, progetti per la realizzazione di interventi di pubblico interesse;
- H promuovere e favorire reti di cooperazione con altre realtà associative impegnate nello sviluppo e di strategie volte alla maturazione di un sentimento e di pratiche di cittadinanza attiva;
- H la progettazione e realizzazione di attività formative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nelle Università, nelle Fondazioni ed in tutti gli enti di formazione con finalità compatibili con quelle dell'associazione.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, senza distinzione di nazionalità, ceto sociale, etnia, credo religioso, orientamento sessuale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Sono previste tre categorie di soci:

- H ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo);

- H sostenitori (coloro che versano oltre la quota di iscrizione annuale un contributo aggiuntivo sotto forma di denaro o altri beni);
 - H onorari (persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominate dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci hanno uguali diritti, tra cui l'elettorato attivo e passivo.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolute a totale titolo gratuito.
3. Potranno essere previste ulteriori cariche quali Tesoriere e Segretario.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto anche/o in via telematica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale e il termine ultimo per il versamento;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 5;
- eleggere e revocare il Presidente, il vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta in forma scritta anche telematica almeno sette giorni prima della riunione con indicazione dell'ordine del giorno.
3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delibera in ordine alla esclusione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 5, ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
6. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 12 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente; in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 13 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART.15 (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 7 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 17 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.